

Art. 12.

Il Regio decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1822, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Art. 13.

Con Regio decreto, proposto dal Primo ministro, Capo del Governo, di concerto con gli altri ministri interessati, saranno emanate le disposizioni concernenti il trattamento morale, gerarchico ed economico spettante all'Ordinario militare per l'Italia ed al personale della sua curia, nonché quelle concernenti i requisiti per la nomina a cappellano militare di ruolo e tutte le altre disposizioni occorrenti per integrare quelle della presente legge e coordinarle alle disposizioni vigenti.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 14.

Il servizio prestato dai cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552, e 24 settembre 1923, n. 2307, potrà essere riscattato per intero agli effetti della pensione colle norme del Capo I del Regio decreto legislativo del 21 novembre 1923, n. 2480, qualora essi siano assunti in servizio nel ruolo dei cappellani militari in base alla presente legge.

(È approvato).

Art. 15.

Gli attuali cappellani capi della Regia marina (nominati in base al Regio decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1822) su conferma dell'Ordinario militare per l'Italia, passano sotto il regime della presente legge, col computo del servizio utile loro riconosciuto in base alle disposizioni preesistenti.

(È approvato).

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge non si terrà conto del limite di età di cui al precedente articolo 3, per la nomina dei cappellani militari di ruolo.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti.**

PRESIDENTE. Non volendo sospendere la seduta, passeremo ora al disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti.

Onorevole relatore, gli emendamenti introdotti dalla Commissione sono stati concordati col Governo?

BASSI, *relatore*. Sì, sì, tutti!

PRESIDENTE. Ve ne sono altri che non siano stati presenti?

BASSI, *relatore*. Nessuno.

PRESIDENTE. Passiamo dunque, poiché anche su questo disegno di legge la discussione generale è stata chiusa, alla discussione degli articoli.

Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale della guerra sono ripartiti nel modo seguente:

- Gabinetto del ministro;
- Ufficio coordinamento;
- Ufficio dei generali;
- Segreteria del sottosegretario;
- Direzione generale personali civili e affari generali;
- Direzione generale personale ufficiali;
- Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
- Direzione generale artiglieria e automobilismo;
- Direzione generale del genio;
- Direzione generale servizi logistici;
- Direzione generale servizi amministrativi;
- Direzione centrale di sanità militare;
- Direzione del centro chimico militare;
- Servizi ippico e veterinario;
- Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari.

Con decreto del ministro della guerra saranno stabilite le attribuzioni particolari dei vari servizi ed uffici del Ministero.

Col 31 dicembre 1926 la Direzione generale dei servizi amministrativi sarà trasformata in Ispettorato generale amministrativo che verrà retto da un ispettore generale ed al cui ordinamento sarà provveduto con decreto del Ministro della guerra.

Fino al 31 dicembre 1926 una delle Direzioni generali sarà retta da un funzionario civile mediante incarico.

(È approvato).